


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 38 Reg. Delib.
**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA
S.U.A. PROVINCIA DI VARESE.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria:

Risultano:

Numero	NOME E COGNOME	Presente	Assente
1	PREMAZZI MATTIA	☒	☐
2	INCARBONE MARTINO	☐	☒
3	ANTOGNAZZA FEDERICO	☒	☐
4	CREMONA MARIA CHIARA	☒	☐
5	FILIGURI LISA	☒	☐
6	VALLE TOMMASO	☒	☐
7	RUSSO ALESSANDRA	☒	☐
8	LURAGHI MICHELE MARIA	☒	☐
9	TENTI MARIA SILVIA	☐	☒
10	LAMPERTI BARBARA	☒	☐
11	CREMONA FRANCO	☒	☐
12	STANCHINA PAOLA	☒	☐
13	SCARPA SERENA	☐	☒

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Nicoletta Pezzuti**

Il Sindaco **Mattia Premazzi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA S.U.A.
PROVINCIA DI VARESE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- IL D.Lgs. 163/06:
 - art. 33 c. 1, che recita: *"Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici (...omissis...) alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate"*;
 - l'art. 33 c. 3 bis, come recentemente novellato in sede di conversione in legge L. 89 del 23/06/2014, del D.L. 66/2014, che recita: *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*;
 - art. 90 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, che recita: *"Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate (...omissis...) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge"*;
 - l'art. 8, comma 3-ter del d.l. 192/2014 convertito in L. 11/2015 (cd. "Decreto Mille Proroghe 2015") ha modificato l'art. 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel quale le parole da: «1° gennaio 2015 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: **«1° settembre 2015 »**, definendo quindi l'entrata in vigore degli obblighi sopradescritti previsti all'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 a partire dal 01/09/2015 indistintamente per lavori, servizi e forniture;
- Il D.lgs 267/2000 e s.m.i.:
 - l'art. 19, comma 1 lett l) che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, *"raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali"*;

- Articolo 30 "Convenzioni" che recita:
 - a. al comma 1: *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie prevedendo la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli Enti deleganti;*
 - b. al comma 2: *"Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";*
- La Legge 56 del 07/04/2014 art. 1:
 - comma 85: *"Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";*
 - Comma 88: *"La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";*
 - Comma 91: *"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze";*
- Accordo ai sensi del c. 91 dell'art. 1 della L. 56/2014 tra governo, regioni, sancito in conferenza unificata, in cui legge quanto segue: *"Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1 c. 88 della L. 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte delle Province e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché quella, individuata come fondamentale, dall'art. 1 c. 85 lett. d) della legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";*
- La Legge 136 del 13/08/2010:
 - art. 13, che istituisce la stazione unica appaltante e le relative finalità, recitando quanto segue: *"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose".*
 - Il D.P.C.M. 30-06-2011, che definisce l'elenco dei soggetti che possono aderire alle SUA, tra cui sono compresi gli enti locali territoriali, la natura giuridica della SUA come centrale di committenza ex art. 3 c. 34 del D.Lgs. 163/20006 della

SUA, le attività e i servizi della SUA, del tutto coincidenti con il supporto tecnico-amministrativo che le province devono rendere ai comuni del territorio ex art. 1 c. 85 della L. 56/2014, nonché le modalità costitutive della SUA, tramite convenzione, declinando altresì i contenuti minimi delle convenzioni e le modalità organizzative delle SUA;

ACCERTATO, in ottemperanza all'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, i Comuni non capoluogo di provincia, in alternativa agli acquisti effettuabili nell'ambito delle unioni dei comuni o di un apposito accordo consortile o tramite un soggetto aggregatore:

- possono ricorrere alle Province ai sensi della L. 56 del 7.4.2014;
- possono procedere in proprio, per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi (dal 01/09/2015), utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP spa o da altro soggetto aggregatore che in Regione Lombardia sarà, previa costituzione dei soggetti aggregatori, ARCA, che mette a disposizione gratuitamente la piattaforma elettronica di *e-procurement* denominata SINTEL;
- non possono effettuare in proprio nessuna procedura di gara per lavori pubblici (dal 01/09/2015)

VALUTATO altresì che, ad oggi, l'elenco dei soggetti aggregatori previsti dal D.L. 66/2014 conv. Legge 89/2014 è in fase di costituzione, ma non risulta ancora costituito;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 29.06.2015, che ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, incardinata organicamente all'interno del servizio di Assistenza Tecnico Amministrativa Enti Locali della Provincia di Varese, ex art. 13 della L. 136/2010, nel rispetto del D.P.C.M. 30.6.2011, prioritariamente al servizio della Provincia stessa e dei comuni ubicati nel territorio della provincia di Varese, nell'esercizio delle funzioni fondamentali di Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali, previsti dall'art. 1, comma 85 e art. 1 comma 88 della L. 56/2014;

VISTO che con medesima delibera la Provincia ha approvato il Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante -Provincia di Varese, nonché lo schema di convenzione per l'adesione alla SUA-Provincia di Varese;

RITENUTO che la proposta della Provincia di Varese costituisce per il Comune non solo una conveniente modalità d'adempire agli obblighi di legge summenzionati, bensì anche un'opportunità per attuare positive economie di scala nonché per omogeneizzare il *modus operandi* degli enti aderenti, con ricadute positive tanto per gli addetti comunali quanto per gli operatori economici che coi Comuni interagiscono;

VALUTATO che l'adesione del Comune alla SUA consente al Comune di delegare alla SUA-Provincia proprie procedure di gara, ottemperando agli obblighi imposti dall'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, consentendo pertanto il regolare svolgimento delle funzioni comunali, altrimenti gravemente compromesse.

VALUTATO altresì che l'adesione del Comune alla SUA consente al Comune stesso di usufruire di ulteriori servizi di supporto tecnico-amministrativo, con l'opportunità di utilizzare le professionalità interne e le competenze maturate dalla Provincia di Varese;

APPURATO che l'adesione del Comune alla SUA-Provincia è del tutto gratuita e solo l'attivazione dei singoli servizi della SUA-Provincia comporta per il Comune l'obbligo di

rimborso parziale dei costi sostenuti dalla SUA-Provincia, nella misura forfettaria definita nel regolamento di funzionamento della SUA.

DATO ATTO che il Comune rientra negli enti di cui all'art. 6 c. 1 lett. a) del regolamento di funzionamento della SUA, che beneficiano di costi agevolati e hanno la priorità rispetto agli altri enti, di cui all'art. 6 c. 1 lett. b), per cui l'eventuale rimborso forfettario alla SUA-Provincia dei servizi richiesti risulterebbe comunque inferiore al costo che il Comune dovrebbe sostenere per espletare tali servizi con proprio personale interno;

CONSIDERATO che all'art. 9, a pag. 27 della Convenzione, sono richiamati i commi 1 lett. a) e b) di cui all'art. 3 che di fatto non sono contenuti nello schema di convenzione ma corrispondono all'art. 6 del Regolamento di Funzionamento della S.U.A. Provincia di Varese;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risulterà dalla trascrizione della registrazione della seduta;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

CON voti unanimi essendo 10 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per l'adesione del Comune alla Stazione Unica Appaltante-Provincia di Varese, attribuendole le funzioni e i compiti di cui all'allegato schema di Convenzione;
2. Di dare atto che a pag. 27 dello schema di Convenzione l'art. 3 comma 1 lettere a) e b) è da intendersi l'art. 6 del Regolamento di Funzionamento della S.U.A. Provincia di Varese;
3. Di demandare ai Responsabili d'Area l'attuazione della presente deliberazione, in particolare sottoscrivere la convenzione, procedendo alla correzione dell'errore materiale di cui al punto 2.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti:

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 3 (Lamperti, Cremona F. e Stanchina)

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

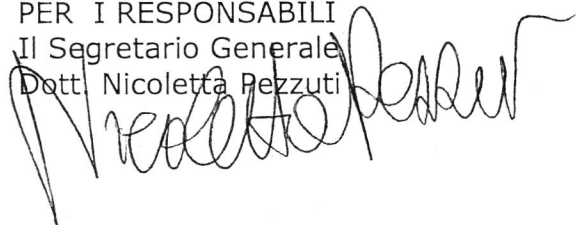
NOTA:

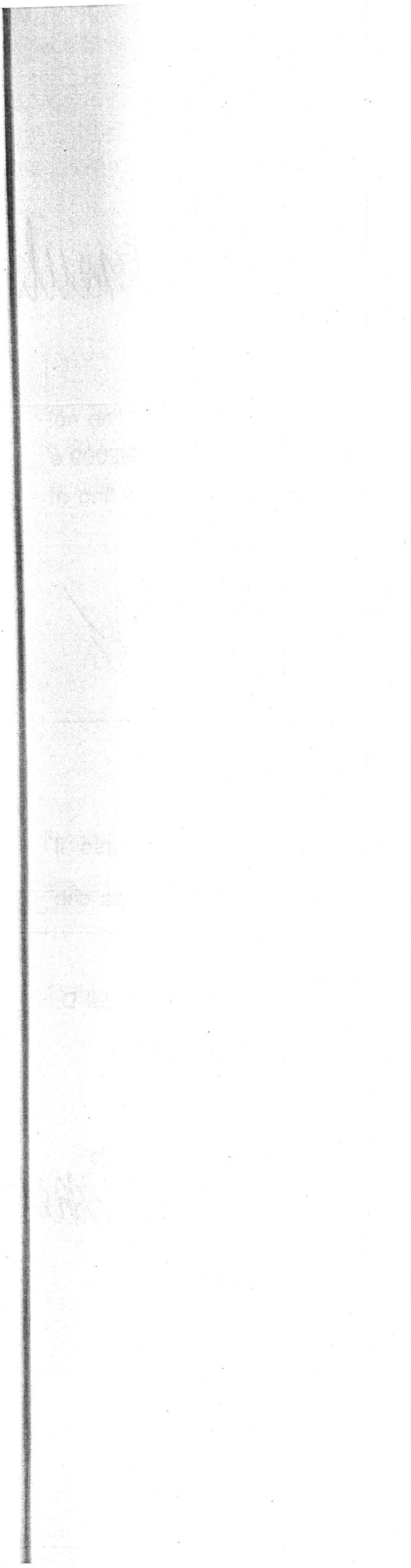
avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 COMMA 1 E DELL'ART 147 BIS DEL D. LGS n. 267/2000 e s.m.i..

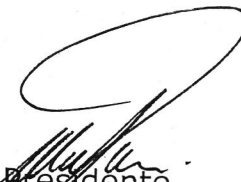
Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

PER I RESPONSABILI
Il Segretario Generale
Dott. Nicoletta Pezzuti





Fatto, letto e sottoscritto :


Il Presidente
Mattia Premazzi


Il Consigliere anziano
Federico Antognazza



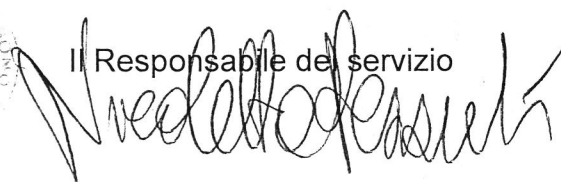

Il Segretario Generale
Nicoletta Pezzuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i. il giorno 28 LUG. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 11 AGO. 2015

Li 28 LUG. 2015




Il Responsabile del servizio

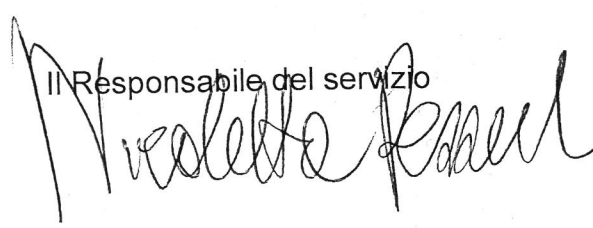
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione diventerà esecutiva il _____, decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Li 28 LUG. 2015




Il Responsabile del servizio